

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2170 del 19/12/2023 RIMINI

Proposta: DLV/2023/2275 del 19/12/2023

Struttura proponente: SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ANNULLAMENTO, IN AUTOTUTELA DECISORIA EX ART. 21-NONIES L. 241/1990 E SS. MM. E II, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1322 DEL 10/07/2023, AVENTE AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL' ESONERO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3, L.68/99 DITTA COTES SPA SEDE SECONDARIA IN ITALIA - SEDE OPERATIVA IN PROVINCIA DI RIMINI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Annamaria Diterlizzi

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- **la Legge 12 marzo 1999 n. 68** "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e in particolare l'art. 5 co. 3 che:

✓ disciplina l'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della stessa legge, attraverso il pagamento di un contributo al fondo regionale disabili di cui all'art. 14 - nella misura stabilita dallo stesso articolo - e nel caso in cui i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici svolgano speciali attività che non consentono un mirato inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

✓ esclude, tuttavia, dagli obblighi di assunzione sopracitati tutti i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;

- **la risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interpello n.11/2015** in cui si precisa, testualmente, tuttavia che: *"indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere"* ed inoltre *"che per personale di cantiere deve intendersi non solo quello operante nel settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.....indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi il contratto dell'edilizia"*;

- **il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333**, "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- **il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357** "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

- **il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**, "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- **il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150** "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

- **la L.R. 1° agosto 2005, n. 17**, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", e ss. mm. ii.;

- **la L.R. 30 luglio 2015, n. 13**, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54 "Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" che definiscono i compiti dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in materia di gestione e qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini e imprese, ivi compresi l'attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/1999 e dei successivi Decreti legislativi che l'hanno modificata e integrata;

Richiamata **la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - del 13/02/2023 n. 167**, "Linee guida per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette ai sensi della Legge 68/99 - Aggiornamento anno 2023";

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro, sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

Considerato che, in data 19/04/2023, prot. ricezione n. 143188 in pari data, è pervenuta la richiesta PEC, integrata in data 15/05/2023 con PEC prot. ricezione n. 172516, presentata dall'azienda **COTES SPA sede secondaria in Italia** avente sede principale in Via degli Angariari 21 - Repubblica di San Marino e sede secondaria in Italia in Via Pomposa 43/A Rimini (RN) **CF/P.IVA: 03276160409** intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale per la sede secondaria in Italia, per il periodo dal 19/04/2023 sino al 31/12/2023 nella misura del 50% dell'obbligo complessivo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata Legge n. 68/99;

Preso atto di quanto dichiarato nella richiesta di esonero parziale avanzata il 19/04/2023, sopra citata e, in particolare, della dichiarazione inerente il numero di dipendenti utili ai fini della quota di riserva, pari a n.35 nell'ambito territoriale di Rimini e n. 25 nell'ambito territoriale di Perugia, e con conseguente quota di riserva pari a 2 unità disabili, di cui una unità disabile già in forza dal 16/03/2020, e, pertanto, con obbligo residuo di assunzione di una ulteriore unità di personale disabile in ambito provinciale riminese;

Richiamata **la determinazione dirigenziale n.1322 del 10/07/2023 in oggetto** con la quale, tenendo conto delle esigenze di esonero parziale così come esplicitate nella sopra citata istanza aziendale, è stata concessa l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione, nella misura e per il periodo richiesto, con indicazione dell'obbligo di versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero nella misura di legge per ciascuna unità non assunta, con riferimento al periodo autorizzato e sino al 31/12 di ogni anno, in conformità a quanto stabilito, altresì, dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1839/2013 e n. 689/2016;

Dato atto che, successivamente, la Ditta COTES SPA, con relativa Nota PEC del 19/10/2023, prot. ricezione n.332674 del 20/10/2023, ha richiesto esplicitamente di annullare la determinazione dirigenziale in oggetto, dichiarando che essa opera in luoghi rientranti nella definizione di cantiere contenuta nell'art. 89, comma 1, lettera a, del D.lgs. 81/2008 e che pertanto ha erroneamente presentato la richiesta di esonero parziale dagli obblighi di assunzione di quota personale disabile, di cui alla nota PEC del 19/04/2023, prot. ricezione n. 143188 sopra citata, e poi accolta con la sopracitata determinazione dirigenziale;

Preso atto che, nella stessa nota PEC del 19/10/2023, prot. ricezione n.332674 del 20/10/2023, la Ditta COTES SPA ha precisato che buona parte del personale operante presso la sua sede secondaria di Rimini avrebbe dovuto essere escluso dal computo della base occupazionale per la determinazione dell'obbligo di assunzione di un disabile ex art.3, L.68/1999 e ss. mm. e ii, in applicazione dell'art.5, comma 3, L.68/1999 e ss. mm. e ii. (così come chiarito anche Nota Min. Lavoro e P. S. prot. n.16522/2013 e successivo Interpello ministeriale n.11/2015), proprio in quanto operante direttamente in aree di cantiere (secondo la definizione contenuta all'art.89, comma 1, lett.a, D.Lgs. 81/2008) allestite, in tale territorio provinciale, per la costruzione, il montaggio e la manutenzione di impianti e reti di telecomunicazioni;

Dato atto, inoltre, che la Ditta COTES SPA ha riportato, nella sopracitata nota pec del 19/10/2023, gli organici aziendali computabili ai fini della determinazione quota d' obbligo L.68/99 delle sedi rientranti nell'ambito territoriale di Rimini e Perugia, pari rispettivamente a 6 unità per il primo e 9 per il secondo, raggiungendo, pertanto, una base computabile complessiva nazionale di 15 unità e una conseguente quota di riserva pari ad una unità disabile, che risulta già assunta in data 16/03/2020 e tuttora in forza presso la sede di Rimini;

Preso atto che, a seguito della ricezione della detta richiesta aziendale di annullamento del 19/10/2023, l'Ufficio Collocamento Mirato competente ha richiesto, con Nota-PEC prot. n.355504 del 09/11/2023, alla Ditta COTES Spa, di rappresentare, in maniera più precisa, la base computabile L. 68/99 riferita alla data del 19/04/2023, ovvero alla data di presentazione della richiesta di esonero parziale, da determinare e precisare con riguardo sia all'Area Romagna/Rimini, di relativa competenza valutativa, sia all'Area Umbria, ove è presente altra Sede operativa della medesima;

Dato atto che detta azienda, con successiva Nota PEC del 21 novembre 2023 prot. ricezione n. 375226, ha fornito adeguato riscontro alla sopra indicata Nota PEC della scrivente Agenzia, rappresentando, questa volta operando correttamente le esclusioni previste dalla normativa per il personale di cantiere, le basi computabili da prendere in considerazione ai fini della individuazione dei relativi obblighi di assunzione ex art.3, L.68/1999 e ss. mm. e ii., di seguito riportate:

	Area Romagna		Area Umbria	
	19/4/23	21/11/23	19/4/23	21/11/23
N° totale dipendenti	42	38	35	34
Dipendenti a tempo determinato < sei mesi	6	2	7	0
Disabili in forza	1	1	1	0
Addetti al coordinamento, all'assistenza tecnica	5	4	5	7
Addetti al magazzino	0	0	1	1
Addetti al CAD	1	1	0	1
Addetti alle attività di cantiere	29	30	21	25
Base computabile	6	5	6	9

Valutato, pertanto, che la propria determinazione dirigenziale n.1322 del 10/07/2023 è stata adottata sulla base di rappresentazioni dei fatti che hanno indotto ad una erronea valutazione della situazione in quanto, alla data del 19/04/2023, ovvero alla data di richiesta di esonero parziale dagli obblighi della L. n. 68/1999 e ss.mm. e ii. presentata dalla Ditta COTES SPA, non sussisteva obbligo di assunzione ex art.3 della stessa legge e, pertanto, non vi era necessità di “esonero” dagli obblighi assunzionali previsti dalla legge, così come, invece, disposto con la determinazione dirigenziale in oggetto;

Visto l'art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., secondo cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole;

Ritenuto pertanto necessario, per tutto quanto sopra rappresentato, disporre l'annullamento della propria determinazione dirigenziale n.1322 del 10/07/2023, più volte richiamata, ai sensi del citato art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Richiamati:

- **il “Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- **il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- **il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- **la L. 6 novembre 2012, n. 190**, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- **la Deliberazione di Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 2329**, “Designazione del responsabile della protezione dei dati”, con la quale viene designata, tramite contratto di servizio, Lepida S.c.p.a. Responsabile della protezione dei dati (DPO) per le strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi della lettera b), comma 3 bis, art. 1, della L.R. 43/2001;
- **la comunicazione prot. LV/2019/0071456** indirizzata al Direttore Generale di Lepida S.c.p.a., con la quale si dà atto che, in virtù dell'intesa sopra richiamata, l'Agenzia si avvale del medesimo DPO incaricato dalla Giunta Regionale;
- **la deliberazione di Giunta Regionale 20 giugno 2022, n. 1004**, “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”;

le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- **8 marzo 2018, n. 214**, “Incarico al Data Protection Officer (DPO) della Regione Emilia-Romagna delle funzioni in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679, definite dall'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per il Lavoro del 22 febbraio 2018”;
- **8 ottobre 2018, n. 1029**, “Approvazione declaratoria della posizione dirigenziale Servizio Territoriale del Lavoro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna”;
- **16 ottobre 2018, n. 1059**, “Approvazione delle linee guida di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna”;
- **30 novembre 2021, n. 1396**, “Approvazione disciplinare recante criteri generali e linee guida di attuazione dell'istituto della rotazione ordinaria e straordinaria del personale nell'ambito del piano per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna”;

- **14 ottobre 2022, n. 1256**, "Ripartizione delle competenze in tema di privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia regionale per il Lavoro - abrogazione della determinazione n.1141/2018",
- **31 gennaio 2023, n. 110**, "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna 2023-2025 - Approvazione.

Richiamate infine **le deliberazioni di Giunta Regionale:**

- **29 ottobre 2015, n. 1620**, "Approvazione Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R.13/2015";
- **11 marzo 2019, n. 364**, "Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017"
- **25 gennaio 2021, n. 87**, "Designazione del Direttore per l'Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32 bis, c.4, della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii.";

le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- **26 ottobre 2016, n. 79**, che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 21 novembre 2016, n. 1927, e ss.mm.ii.;
- **10 aprile 2017, n. 284**, "Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell'Agenzia per il lavoro dell'Emilia-Romagna";
- **3 aprile 2019, n. 391**, "Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia- Romagna. Istituzione, descrizione e graduazione delle Posizioni Organizzative", come modificata con determinazioni 7 agosto 2020, n. 1257 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali" e 4 marzo 2021, n. 235 "Macrostruttura dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna. modificazione a seguito riorganizzazione del servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane";
- **24 aprile 2019, n. 519**, "Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2019-2021 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro" come rettificata dalla Determinazione Direttoriale n.93 del 22/01/2020;
- **11 settembre 2020, n. 1373**, "Assunzione di n. 4 Dirigenti "Servizio Territoriale del Lavoro" e "Servizio Integrativo del Lavoro" presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro";
- **1° ottobre 2020 n. 1451** "Conferimento incarichi Dirigenziali di Responsabile di Servizio Territoriale e del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 01/10/2020";

le proprie determinazioni:

- **31 gennaio 2022, n. 83**, "Deleghe di competenze dirigenziali agli incaricati di Posizione Organizzativa del Servizio Territoriale Area EST: Forlì-Cesena e Rimini",
- **31 gennaio 2022, n. 85**, "Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 - ambito territoriale area Est: Forlì-Cesena e Rimini", rettificata con la determinazione dirigenziale n. 107 del 3 febbraio 2022 per integrazione data di scadenza incarichi, successivamente integrata e aggiornata con la determinazione dirigenziale n. 1715 del 29 settembre 2023 "Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 5 e ss. della L. n. 241/1990 - ambito territoriale area est: Forlì - Cesena e Rimini - modifica e integrazione determinazione n. 85/2022";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, vista l'assenza temporanea della Posizione Organizzativa competente, come stabilito dalle richiamate determinazioni dirigenziali n.85/2022 e n.107/22;

Attestato che la sottoscritta Dirigente, Annamaria Diterlizzi, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art.6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. annullare d'ufficio, in via di autotutela amministrativa decisoria, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la propria determinazione dirigenziale n. 1322 del 10 luglio 2023 con la quale, per erronea applicazione dell'art.5, comma 3, L.68/1999 e ss. mm. e ii., è stata autorizzata l'azienda **COTES SPA sede secondaria in Italia, CF/P.IVA 03276160409** all'esonero previsto dalla L. 68/99 nella misura del 50 %, avendo riscontrato l'insussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per la concessione di tale ultimo;
2. disporre, come diretta conseguenza dell'annullamento di cui al punto 1. che precede, l'inesistenza del concesso esonero decorrente dal 19/04/2023 sino al 31/12/2023, con la percentuale autorizzata al 50%, con conseguente inesistenza del connesso obbligo, per la COTES SPA sede secondaria in Italia, CF/P.IVA 03276160409, di versare al Fondo Regionale disabili il contributo esonerativo giornaliero così come disposto con la determinazione dirigenziale oggetto del presente annullamento;
3. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 68/99, nonché al D.M. 357/2000, della presente determinazione all'Ufficio per il Collocamento Mirato nel quale l'azienda ha sede legale;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, vista l'assenza temporanea della Posizione Organizzativa competente, come stabilito dalle richiamate determinazioni dirigenziali n.85/2022 e n.107/22;
5. di dare atto, infine, che:
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo;
 - avverso al presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni.